

Edizione di mercoledì 7 gennaio 2015

ADEMPIMENTI

[Lettere d'intento e periodo transitorio: comunicazione del fornitore?](#)

di **Fabio Garrini**

CONTENZIOSO

[Il giudizio di cassazione sul filtro in appello](#)

di **Luigi Ferrajoli**

IMPOSTE INDIRETTE

[Esproprio con rivalutazione](#)

di **Luigi Scappini**

IVA

[Split payment nelle operazioni con gli enti pubblici](#)

di **Sandro Cerato**

IMPOSTE SUL REDDITO

[I lavori su edifici con cambio di destinazione sono detraibili](#)

di **Leonardo Pietrobon**

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Privacy, come sarà fra 10 anni?](#)

di **Teamsystem.com**

ADEMPIMENTI

Lettere d'intento e periodo transitorio: comunicazione del fornitore?

di **Fabio Garrini**

La

gestione delle lettere d'intento è l'adempimento che tiene banco negli Studi in questo periodo: dopo l'importante modifica, che impone gli oneri comunicativi a carico dell'esportatore abituale, introdotta dal

D.L. n. 175/2014 a ridosso dell'approssimarsi della scadenza di fine anno, con il **Provvedimento n.159674** dello scorso 12.12.2014, l'Agenzia delle Entrate ha cercato di trovare una **mediazione**

tra l'esigenza di innescare il prima possibile il nuovo regime e la legittima aspirazione degli esportatori abituali stessi a continuare ad applicare l'esonero dall'applicazione dell'Iva, loro riservato dall'art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972.

La repentina pubblicazione del software per la compilazione delle "nuove" lettere d'intento risolve solo in parte la complicazione, visto che le imprese in molti casi hanno già provveduto a spedire ai propri fornitori le richieste di non applicazione dell'Iva secondo le vecchie modalità, ragion per cui ora occorre gestire il periodo transitorio.

Il periodo transitorio

Il provvedimento richiamato, come puntualmente segnalato i precedenti interventi apparsi sulle pagine della presente rivista (G. **Valcarenghi**, "[Lettere di intento: tutto in stand by sino al giorno 11/02/2015](#)" del 13.12.2014 e M.P.**Cattani**, "[Dichiarazioni d'intento, pronto il software per l'invio online](#)" del 23.12.2014) introduce una sorta di **moratoria alla nuova previsione**.

La nuova disciplina diverrà effettivamente e completamente operativa solo a decorrere dal prossimo **12 febbraio 2015**, data che impone all'esportatore abituale di effettuare il **preventivo inoltro della lettera d'intento** all'Agenzia delle Entrate e, di conseguenza, obbliga il fornitore a verificare la ricevuta di presentazione consegnatagli dal cliente.

Nel frattempo l'esportatore abituale può inviare al fornitore **la lettera d'intento senza**

effettuate alcuna comunicazione preventiva e, tale fornitore, evidentemente non dovrà riscontrare l'avvenuta presentazione della comunicazione.

La comunicazione del fornitore

C'è un aspetto che però lascia **qualche dubbio**. Non è stata data esplicita risposta al seguente interrogativo: durante il periodo transitorio, il **fornitore** può limitarsi a conservare la lettera d'intento ricevuta prima del 12.02.2015, oppure deve **effettuare la comunicazione che ha posto in essere per le operazioni effettuate sino al 2014?**

Occorre osservare che:

- per le lettere d'intento che **continueranno ad avere validità** trascorso il 12 febbraio 2015, **l'esportatore abituale** è chiamato a inviare la **comunicazione** secondo le nuove regole, quindi le relative operazioni (anche realizzate precedentemente) avrebbero copertura, in termini di informazioni rese all'Agenzia.
- per le lettere d'intento che invece a tale data hanno **già esaurito la propria efficacia** (ad esempio perché relative ad una singola operazione che si è svolta nel mese di gennaio), **l'esportatore non dovrebbe comunicare alcunché**.

C'è quindi il rischio che **l'Amministrazione possa richiedere al fornitore la presentazione della vecchia comunicazione?**

A parere di chi scrive ciò **non dovrebbe essere**, in quanto la vecchia disciplina è ormai stata cancellata e la moratoria al 12.02.2015 non può certo richiamare in gioco un adempimento che ad oggi risulta superato, in quanto ancorato ad una diversa disciplina.

Peraltro, lo stesso Provvedimento, al paragrafo 5.1 stabilisce che gli operatori *"... possono **consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità vigenti anteriormente** alla emanazione del presente provvedimento. In tal caso il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate."*

Si richiamano le "vecchie modalità" solo in relazione alla consegna della lettera d'intento al fornitore e non richiamando *tout court* la vecchia disciplina.

In definitiva, **il fornitore non avrebbe alcun adempimento comunicativo**.

Ciò posto, considerate anche le **significative sanzioni** che erano legate all'omissione del precedente adempimento, sarebbe più che opportuno che fosse data al più presto **conferma** di tale posizione. La prima scadenza di tale ipotetico e redivivo adempimento sarebbe comunque posta al **16 febbraio 2015** (in caso di operazioni effettuate a gennaio, per i contribuenti mensili, secondo la periodicità stabilita dal D.L. n. 16/2012), e si auspica che a quella data

(visto che si sarà completato anche il periodo transitorio) **la questione sia stata oggetto di chiarimento.**

Certo, va condiviso anche il pensiero di coloro che, in assenza di chiarimenti espliciti, paventano la possibilità di **presentare comunque *ad abundantiam*** una comunicazione di tali lettere d'intento ad opera del fornitore, indipendentemente da quello che comunicherà l'esportatore abituale, in applicazione del riconosciuto viscerale principio di **autoconservazione.**

CONTENZIOSO

Il giudizio di cassazione sul filtro in appello

di **Luigi Ferrajoli**

Con l'**ordinanza n. 24630 depositata in data 19.11.2014** la Corte di Cassazione prende in esame la questione del **ricorso per Cassazione presentato ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.** avverso la sentenza di primo grado, nell'ipotesi in cui il giudice di appello, nel dare attuazione al cosiddetto "filtro in appello" previsto dall'art. 348-bis c.p.c., dichiara con ordinanza **l'inammissibilità dell'appello** sul presupposto dell'affermazione che **l'impugnazione non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta**.

L'ordinanza in esame, che invero contiene una pronuncia di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, appare interessante con riferimento al contenuto della relazione ex art. 380-bis c.p.c. del giudice relatore riportata nel provvedimento, che nell'interpretazione del disposto dell'art. 348-ter c.p.c. richiama integralmente i principi già enunciati nell'ordinanza della **Corte di Cassazione n. 12034/14**.

Nel caso di specie, in primo grado veniva rigettata la domanda dell'attore, il quale proponeva appello, che era dichiarato inammissibile con ordinanza ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., poiché il giudice di secondo grado riconosceva non avere l'impugnazione proposta una ragionevole probabilità di essere accolta. L'originario attore presentava, quindi, **ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3 c.p.c. avverso la sentenza di primo grado**.

Come è noto, ai sensi dei nuovi **artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.** introdotti con l'art. 54, comma 1, lett. a) del D.L. n. 83/2012 convertito nella L. n. 134/2012, il giudice di appello, che riconosca che impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, deve dichiararne **l'inammissibilità con ordinanza**. La pronuncia di tale ordinanza comporta che, entro l'ordinario termine di sessanta giorni dalla comunicazione o – se anteriore – dalla notificazione di tale ordinanza (o, comunque, entro il termine di decadenza di sei mesi dal deposito di cui all'art. 327 c.p.c.) **è proponibile ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di primo grado**, con la precisazione che, ove la pronuncia di inammissibilità sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per Cassazione può essere proposto **soltanto per i motivi di cui all'art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4) c.p.c.**

La Corte di Cassazione chiarisce che il **"filtro in appello"** introdotto con la riforma del 2012, consistente nella valutazione di ragionevole non probabilità di accoglimento dell'appello, deve concretizzarsi in una **valutazione "davvero sommaria"**, risolvendosi in una **"schematica conferma della validità delle ricostruzioni in fatto e delle decisioni in diritto operati dal primo giudice"**. La natura necessariamente sommaria di tale valutazione impedisce che, nel successivo grado di legittimità, se ne possa operare una riconsiderazione in relazione:

- all'entità della probabilità di non accoglimento (*“perché allora una tale rivalutazione implicherebbe ictu oculi un mero apprezzamento di fatto, sostituendo una valutazione di probabilità ad altra”*);
- alla completezza dell'enunciazione delle ragioni su cui la non ragionevole accoglibilità è stata affermata (*“perché una motivazione concisa è per definizione non del tutto esauriente”*);
- alla fondatezza dei motivi dell'appello (*“perché si risolverebbe nella necessità di reconsiderarli, ma appunto attraverso la proposizione delle contestazioni del loro rigetto ad un giudice sovraordinato rispetto a quello che pur sempre li ha disattesi”*).

Sulla base di tali considerazioni discende – secondo la Corte di Cassazione – che **“è l'intero grado di appello ad essere assorbito in una pronuncia sommaria”**, con la conseguenza che *“oggetto del giudizio di legittimità non è più, come di norma accade, la sentenza di secondo grado sul gravame, ma quella di primo grado sulla domanda”*.

Pertanto, la Corte di cassazione chiarisce che:

- il conseguimento della **definitività della pronuncia di primo grado per tardività della proposizione dell'appello**, come ogni altra definizione in rito del gravame derivante dal riscontro meramente estrinseco ed esteriore dell'atto di gravame, e non quindi da una valutazione del gravame stesso in rito o in merito, comporta **il consolidamento del giudicato e la preclusione di ogni ulteriore mezzo di impugnazione rilevabile anche d'ufficio dalla corte di legittimità**;
- **oggetto del ricorso per Cassazione ex art. 348-ter c.p.c. non possono essere questioni che siano già precluse al momento della proposizione dell'appello dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.**: in particolare il giudicato interno, anche implicito, formatosi in ragione della mancata impugnazione di uno o più capi della sentenza di primo grado comporta la preclusione, nel corso del medesimo processo, delle relative questioni.

Conseguentemente, in relazione **ai requisiti di contenuto e forma** che deve possedere **il ricorso per Cassazione ex art. 348-ter c.p.c.** è indispensabile, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., che nel *“ricorso sia fatta espressa menzione sia dell'integrale motivazione dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. e art. 348-ter, comma 1, c.p.c., sia dei motivi di appello”*. Questo proprio *“affinché sia evidente che sulle questioni rese oggetto del giudizio di legittimità non si sia formato alcun giudicato interno, essendo esse state prospettate adeguatamente al giudice di appello”*.

IMPOSTE INDIRETTE

Esproprio con rivalutazione

di **Luigi Scappini**

La legge di
, offre, per la

, la possibilità di procedere alla
del valore dei
agricoli ed edificabili, nonché delle
in società non quotate posseduti da persone fisiche non esercenti attività di impresa, società
semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all'art.5 Tuir, enti non commerciali (per i soli
beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale) e soggetti non residenti senza
stabile organizzazione in Italia.

Rispetto al passato tuttavia, nonostante sia come di consueto ripresa in toto la norma ormai
collaudata, è arrivata un'"amara" sorpresa per i contribuenti, infatti, si è assistito a un
raddoppio delle **aliquote** rivalutative che di conseguenza variano come segue:

- **8%** per i terreni **agricoli** e le aree **edificabili**;
- **8%** per le partecipazioni **qualificate**;
- **4%** per le partecipazioni **non qualificate**.

Si ricorda come siano rideterminabili i valori di terreni e partecipazioni **posseduti** al **1° gennaio 2015** e che la perizia deve essere **asseverata** entro e non oltre il **30 giugno 2015**,
termine di **versamento** della prima o unica rata.

Un caso di **utilizzo** della rivalutazione potrebbe essere quello nell'ambito di un **procedimento espropriativo**.

L'art. 11, comma 5 della L. n. 413/1991, trasfuso nell'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001 (Testo unico espropri) ha **equiparato** la **plusvalenza** derivante dalla libera cessione di **aree edificabili**,
a quella conseguita in ragione di **provvedimenti espropriativi** di terreni.

La norma si applica in riferimento alle **aree** destinate alla realizzazione di opere pubbliche
ovvero di infrastrutture urbane, collocate nelle **zone omogenee** A, B, C, e D.

Non rileva l'effettiva **edificabilità** dell'area in rispetto a quanto dettato dall'art. 36 del D.L. n.
223/2006, essendo prevista l'imponibilità per le aree in quanto **collocate** in un determinato
perimetro, a prescindere dalla loro qualificazione urbanistica.

Le **somme** percepite possono essere **percepite** dal contribuente in ragione di:

1. **indennità di espropriazione**;
2. per **cessione volontaria** (o bonaria) di aree nel corso di procedimenti espropriativi;
3. per **espropriazioni di fatto**;
4. **indennità di occupazione**.

Gli enti eroganti devono operare una **ritenuta** a titolo di imposta nella misura del **20%**, fermo restando la facoltà del contribuente di optare in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria.

La **plusvalenza** imponibile sarà pari alla **differenza** tra le somme **percepite** a seguito dell'espropriazione o dell'occupazione acquisitiva, e il **prezzo di acquisto** del terreno ceduto o espropriato, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Ne deriva che sarà **utilizzabile** anche l'eventuale valore derivante dalla **rideterminazione** eseguita.

Come espressamente previsto dalla normativa, il valore rideterminato rappresenta il **valore minimo** di riferimento ai fini delle imposte sui **redditi**, dell'imposta di **registro** e delle **ipocatastali**.

Resta fermo, come affermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 15/E/2002 che, dal momento che *"il valore attribuito al cespite dalla perizia tiene conto delle condizioni urbanistiche, geologiche, eccetera, esistenti al momento della valutazione"*, è nelle facoltà del contribuente *"non avvalersi del valore rideterminato ove siano sopravvenuti fatti che lo rendano non più attuale"*.

In tal caso, il contribuente dovrà procedere all'evidenziazione in atto, per poter consentire all'ufficio di tenerne conto ai fini della **rettifica** della base imponibile delle imposte di **registro ipotecarie e catastali**.

Senza entrare nel merito del corretto valore di indennizzo, che purtroppo non sempre coincide con il valore venale in comune commercio, qui vogliamo sottolineare come spesso ne derivi una **vessazione** per il contribuente, se si volesse sposare l'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate.

Infatti, noto è l'indirizzo, non supportato, aggiungiamo noi, da alcun dato normativo, dell'Agenzia delle Entrate per cui, affinché il valore periziato dispieghi la propria efficacia, è **necessario** che il contribuente in **atto dichiari** un **valore** a esso **superiore**.

Ecco che, allora, si verrebbe a determinare una condizione quasi surreale ove, oltre a dover "sottostare" a un esproprio, per pubblica utilità, ma sempre esproprio, il contribuente si vedrebbe incisa da tassazione la ridotta plusvalenza originatasi.

Tuttavia, si sta creando un filone **giurisprudenziale**, per adesso esclusivamente di **merito**, che

ammette la possibilità di dichiarare in atto un valore inferiore a quello periziato senza che per questo si debba prendere a riferimento il valore fiscale di carico originario. In tal senso, sia la **CTR di Milano n.169/2011**, che la più recente **CTP di Catania n. 635/2014**.

E se qualche dubbio, in termini generali, potrebbe rimanere in tema di imposta di registro, nel caso specifico di esproprio, l'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare n. 35/E/2004**, confermando quanto affermato nella già richiamata **Circolare n. 15/E/2002**, ha precisato che tale impostazione ha natura antielusiva che richiede coerenza di comportamento tra imposte dirette e indirette, precisa come tale disposizione *“non ha ragione di operare con riferimento alle imposte di registro, ipotecarie e catastali relative ai trasferimenti determinati da procedimenti di espropriazione nei quali la relativa indennità sia determinata in misura inferiore al valore normale del bene, e quindi in misura inferiore al valore rivalutato, in applicazione dei criteri dettati per la determinazione delle indennità di esproprio dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR 27 dicembre 2002 n. 302 e successive modificazioni). In tali ipotesi, infatti, il minor valore indicato nell'atto di registro consegue all'applicazione della specifica normativa sugli espropri. Resta ferma, in tale particolare ipotesi, la possibilità di utilizzare il valore rideterminato sulla base della perizia giurata di stima ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza di cui all'articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, tenendo sempre conto che, come più volte chiarito, l'assunzione del valore “rideterminato” non consente il realizzo di minusvalenze.”*

Si ritiene che la posizione di apertura della prassi sia **estendibile** anche alla fattispecie di **cessione volontaria** posta in essere nell'ambito di un **procedimento espropriativo**, per effetto di quanto affermato con la **Risoluzione n. 254/E/2002** che equipara, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo i contratti di cessione volontaria di beni in corso di esproprio ai decreti di esproprio.

IVA

Split payment nelle operazioni con gli enti pubblici

di **Sandro Cerato**

L'approvazione definitiva della legge di stabilità 2015 conferma le importanti novità in materia di

In particolare, si prevede che a partire dalle
, le forniture eseguite a favore della Pubblica Amministrazione devono avvenire con il sistema dello “

”, che consiste nell’addebito dell’Iva in fattura da parte del soggetto passivo che pone in essere l’operazione, ma con

. Si precisa sin da subito che, contrariamente a quanto previsto dal testo del disegno di legge, il sistema in questione è operativo dal 1° gennaio 2015

, fermo restando che se tale autorizzazione non dovesse pervenire sarà necessario ripristinare l’applicazione ordinaria dell’Iva con tutte le problematiche che ne possono derivare.

Tecnicamente, la **modifica normativa si inserisce nell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972**, il quale dispone che per le **cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato** e dei suoi organi, anche dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei loro consorzi, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, **l’imposta è versata dal cessionario o committente** (nella qualità di soggetto passivo), con **modalità e termini che saranno fissati da un apposito decreto ministeriale**. In buona sostanza, tramite il meccanismo in questione, il cedente o prestatore emette fattura con addebito d’imposta, e l’acquirente o committente procede al pagamento dell’imponibile al fornitore stesso, mentre l’imposta è versata direttamente all’Erario. Al fine di consentire l’applicazione del sistema in questione, nella **fattura emessa dal cedente o prestatore** dovrà essere riportata l’indicazione che l’imposta deve essere versata dall’acquirente o committente direttamente a favore dell’Erario (ad esempio indicando **“Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”**). E’ evidente che con tale sistema si evita la possibilità da parte del fornitore di incassare l’imposta e di non versarla al Fisco, al pari di quanto si ottiene con il reverse charge, anche se in tale ultimo caso il soggetto che pone in essere l’operazione non esercita la rivalsa del tributo. Lo split payment, tuttavia, **non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d’acconto**, per i quali l’imposta resta dunque applicabile nei modi ordinari.

Per quanto riguarda la decorrenza, come già anticipato, secondo l’originario disegno di legge l’efficacia del nuovo sistema era subordinata al rilascio, da parte del Consiglio Ue, dell’autorizzazione per la deroga all’art. 395 della direttiva Ue, mentre nel testo definitivo, a

causa di problemi collegati ad altre vicende, si è data attuazione immediata alla novità già a partire dalle **operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015**. Le concrete modalità di versamento dell'imposta, nonché i relativi termini, saranno tuttavia definite da un apposito decreto attuativo, anche se pare ragionevole supporre che si procederà tramite utilizzo di una **versione speciale del modello F24 enti pubblici**. In caso di omesso o ritardato versamento dell'imposta, è prevista l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 (30% dell'imposta non versata o versata tardivamente).

Infine, è bene segnalare che le disposizioni relative allo split payment, di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, **non si applicano alle operazioni** per le quali l'ente cessionario o committente, in qualità di soggetto passivo d'imposta, debba applicare il **regime di inversione contabile** (ad esempio, acquisti intracomunitari di beni, ovvero prestazioni di subappalto rese nel settore edile). In altre parole, laddove l'operazione rientri in una delle fattispecie per le quali si rende applicabile il regime del reverse charge, quest'ultimo prevale rispetto al nuovo sistema dello split payment.

IMPOSTE SUL REDDITO

I lavori su edifici con cambio di destinazione sono detraibili

di **Leonardo Pietrobon**

Dalla lettura dell'articolo

16-bis del D.P.R. n. 917/1986 che, come noto, stabilisce e regola la detrazione sulle spese di

recupero del patrimonio edilizio (50%) emerge che la stessa detrazione è permessa in relazione alle

unità immobiliari residenziali, ovvero a destinazione abitativa.

Come indicata dalla stessa Agenzia delle entrate, con la

C.M. n. 57/E/1998, per la residenzialità

non rileva l'appartenenza a

specifiche categorie catastali. In particolare, con il citato documento di prassi l'Agenzia afferma che “

va utilizzato un criterio d'uso dell'unità immobiliare “di fatto”, ferma restando l'applicabilità di eventuali sanzioni per mancata variazione catastale o per infrazioni di natura edilizia ed urbanistica”.

Sulla base della disposizione normativa di cui sopra e delle indicazioni contenute nel citato documento di prassi, si può dunque affermare che i lavori di recupero del patrimonio edilizio

non sono ammesse su fabbricati a destinazione non abitativa.

Ciò che rimane “irrisolto” dalla lettura di quanto sopra affermato è la possibilità per un contribuente di accedere alla detrazione in commento in relazione a lavori effettuati su un immobile inizialmente strumentale che, a seguito delle esecuzioni delle opere, diventa a destinazione abitativa.

Con

R.M. n. 14/E/2005, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che

è possibile beneficiare della detrazione anche in relazione alle spese sostenute per

interventi di ristrutturazione effettuati

su di un fabbricato rurale strumentale (nel caso di specie esaminato dalla risoluzione, un fienile) che, a seguito di tali lavori,

acquisisce la destinazione d'uso abitativo.

Dalla lettura del citato documento di prassi emerge che per fruire dell'agevolazione è comunque richiesto che la

documentazione edilizia attesti chiaramente che il fabbricato subirà il cambio di destinazione d'uso, da strumentale ad abitativo.

Nel dettaglio l'Agenzia delle Entrate ha affermato che “*alla luce dei chiarimenti sopra citati, considerando che l'intervento di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 31 della L. n. 457/1978, richiamato dalle norme tra quelli agevolabili, comporta molto spesso il **cambio di destinazione d'uso dell'immobile**, la scrivente ritiene che, in relazione alla fattispecie in esame, sia possibile fruire del diritto alla detrazione di imposta del 36 per cento, a condizione che nel provvedimento amministrativo che assente i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo*”.

Il riferimento alla lettera d) comma 1 dell'articolo 31 della L. n. 457/1978 – attualmente la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001 – non risulta essere del tutto casuale per confermare il concetto espresso dalla stessa Agenzia delle entrate. Infatti, la citata disposizione normativa, con riferimento al D.P.R. n. 380/2001, stabilisce che

sono interventi di ristrutturazione “

gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”. Inoltre, come indicato dall'Agenzia nella

C.M. n. 57/E/1998, nella categoria degli interventi di ristrutturazione rientrano anche gli **interventi di mutamento di**

destinazione d'uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa comunale. Inoltre, nello stesso documento di prassi viene affermato che “*gli interventi di ristrutturazione sono caratterizzati da due elementi fondamentali:*

- *il primo determinato dalla “sistematicità” delle opere edilizie;*
- *e il secondo, più rilevante, riguarda la finalità della trasformazione dell'organismo edilizio che può portare ad un edificio parzialmente o completamente diverso dal preesistente*”.

La stessa Agenzia delle Entrate è tornata nuovamente di recente sull'argomento in quanto è stata posta la domanda se sia possibile fruire della detrazione per i

lavori di ristrutturazione di un immobile

accatastato come ufficio che, a seguito di ristrutturazione,

viene trasformato in due unità di civile abitazione con conseguente variazione della categoria catastale, oppure se fosse necessario variare prima la destinazione d'uso da ufficio ad abitazione.

Nella

risposta alla faq, pubblicata sul sito delle Entrate, è stato affermato che

è possibile usufruire della detrazione, a condizione che

nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che i lavori che saranno effettuati comportano il

cambio d'uso del fabbricato, da ufficio ad abitazione.

In altri termini, quindi, sulla base delle indicazioni di cui sopra, si può quindi affermare che la detrazione di cui all'articolo 16-bis del D.P.R. n. 917/1986

è ammessa anche nel caso in

cui l'immobile di "partenza" sia un immobile a destinazione strumentale e

l'immobile di "arrivo", per effetto dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione così come definiti dalla lettera d) dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001,

sia un immobile a destinazione abitativa, a condizione che tale "mutamento" risulti dalla documentazione amministrativa che autorizza l'esecuzione dei lavori.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Privacy, come sarà fra 10 anni?

di **Teamsystem.com**

Oggi parlare di **privacy** è una cosa sempre molto complessa. Da una parte stiamo sempre attenti a proteggerci da occhi indiscreti inserendo password ovunque, tanto che ormai sono sempre più utilizzati i software che servono a raccogliere e proteggere le nostre **password**. Come se ci servisse un **lucchetto** per proteggere altri lucchetti. Dall'altra parte ci sono **social network** e ricevitori **Gps** in tutti i **cellulari** che tracciano qualunque movimento e comunicano al mondo, attraverso i nostri selfy e le foto delle vacanze, dove ci troviamo e cosa stiamo facendo. Per cercare di capire meglio come si sta evolvendo il concetto di privacy, la società di ricerca americana **Pew Research Center**, ha raccolto dei dati consultando migliaia di esperti. Tutto questo per capire come si evolverà il diritto alla riservatezza nel 2025 ovvero fra 10 anni.

È già difficile adesso

Il discorso che si evince dalle dichiarazioni degli intervistati, tutti esperti di **tecnologia, web, marketing e sicurezza**, è che già oggi la possibilità di mettere in pratica una forma di **privacy digitale** è sostanzialmente qualcosa di molto difficile. Fra 10 anni lo sarà ancora di più, perlomeno se usiamo internet e tutte le tecnologie che arriveranno in un lasso di tempo che, per quanto riguarda l'evoluzione tecnologica, può essere paragonato a un secolo. Basta pensare solo che 10 anni fa non esistevano i **tablet**, i social network e gli smartphone erano solo idee messe malamente in pratica con prezzi esorbitanti.

Oggetti connessi

Pensiamo poi a cosa vuol dire **l'internet of things**, ovvero l'Internet delle cose. Se ancora adesso siamo connessi alla Rete con i nostri computer o dispositivi portatili, nei prossimi anni qualunque oggetto o indumento sarà collegato a Internet. Lo saranno le luci di casa, l'impianto audio e quello di riscaldamento. Il frigorifero e il sistema di allarme. Per non parlare dell'abitacolo della nostra macchina che potrà segnalarci percorsi alternativi, parcheggi disponibili e altro ancora. Con questi presupposti, cosa vuol dire privacy? Saremo tutti tracciati e profilati, come usano dire gli **esperti di marketing**. Certo, forse non è il caso di pensare a un **Grande Fratello** che controlli tutto, perché in realtà accetteremo di percorrere questa strada che abbiamo ormai già imboccato solo per avere in cambio dei servizi. D'altronde, **Google** ci

manda **pubblicità mirata** proprio perché studia i nostri movimenti in rete. Ma anche la tessera per la raccolta punti del supermercato è un mezzo per memorizzare le nostre abitudini di acquisto e inviarci promozioni mirate.

La privacy del 2025

Dunque, come sarà la privacy nel 2025? Secondo **Hal Varian**, di Google, la stragrande maggioranza delle persone, la baratterà senza battere ciglio per avere in cambio dei servizi. Ci saranno comunque persone che sceglieranno di tagliarsi fuori da questo universo iperconnesso, ma si tratterà di una percentuale molto bassa. Secondo lo studioso **Jeremy Epstein**, per la stragrande maggioranza delle persone tutto avverrà come nella storia della rana bollita che “Continueranno a perdere privacy un grado alla volta, senza accorgersene, fino a perderla del tutto”. In realtà molti degli intervistati hanno auspicato un intervento delle autorità per monitorare e regolamentare in maniera più chiara e severa il diritto alla privacy, ma “i dati delle persone rappresentano un business troppo grande, con troppi interessi intorno e lobby troppo potenti per far sì che effettivamente un governo e meglio “i governi” decidano di prendere misure drastiche”. Ha dichiarato uno degli intervistati di cui **Pew Research Center** non fa il nome. Insomma, chi vivrà vedrà, ma nel frattempo, disabilitiamo almeno la localizzazione dallo smartphone...